

Osservazioni ANEA

Disegno di legge n. 1272 per la conversione in legge del DL n. 153/2024, recante “Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico”

Commissione 8^a, Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, del Senato

Roma, 07 novembre 2024

Premessa

La scrivente Associazione ANEA rappresenta 79 Enti di Governo D'ambito che ad essa aderiscono e sono preposti alla regolazione a livello locale del Servizio Idrico Integrato e del Servizio di Gestione integrata dei rifiuti urbani per una popolazione di circa 56 milioni di abitanti. Conformemente alle singole Leggi regionali, si specifica che in 46 essi regolano il solo Servizio Idrico Integrato, in 25 regolano il Servizio di Gestione integrata dei rifiuti urbani, in 8 regolano entrambi i servizi.

Con riferimento al Disegno di legge n. 1272 di conversione del Decreto Legge n. 153/2024 - Tutela ambientale, di seguito si riportano considerazioni su alcuni profili del provvedimento in merito ai settori oggetto di regolazione a livello locale da parte degli EGA associati.

La scrivente Associazione è a disposizione per fornire ulteriori elementi di riflessione e di valutazione sui temi trattati di seguito, sia con ulteriori contributi sia mediante specifica audizione.

Articolo 3. (Misure urgenti per la gestione della crisi idrica)

Il tema di maggiore impatto per il Servizio Idrico Integrato (SII) è l'estensione del perimetro per ricomprensivi anche il riuso attraverso la lettera e) dell'art. 3 che apporta modifiche all'art. 141 comma 2 del D.Lgs. 152/2006.

Pur comprendendo l'obiettivo di tale previsione volto a promuovere ulteriori fonti di approvvigionamento in considerazione delle situazioni di scarsità idrica, l'impostazione adottata rischia di generare diverse criticità, dal momento che una modifica di tale respiro necessita di un maggior approfondimento e una trattazione a livello normativo più dettagliata e che tenga in considerazione la situazione di partenza. Di seguito si riassumono i principali aspetti di criticità.

Il fatto di ricomprensivi il riuso all'interno del SII potrebbe comportare una modifica sostanziale della natura di tutte le fasi della filiera del riuso, in particolare nel caso in cui questa implichi che il riuso si vada a configurare come un'attività che solo il gestore del SII può svolgere in base ad una concessione da parte dell'ente competente (essendo il Servizio Idrico Integrato svolto in regime di monopolio). A seconda dell'interpretazione, tale modifica potrebbe avere implicazioni per quanto riguarda tutti i soggetti diversi dal gestore del SII (come, ad esempio, i consorzi di bonifica o gli acquedotti industriali) che stanno attualmente svolgendo attività legate al riuso. Se l'obiettivo è far gestire le infrastrutture di riuso dal gestore del SII per incentivare il ricorso a tale fonte, per realizzare tale passaggio è comunque indispensabile prevedere le modalità attraverso cui ricondurre il riuso all'interno delle attività svolte dal gestore che devono essere adeguatamente disciplinate. Dal punto di vista operativo, tale previsione non sembra tenere in considerazione i diversi soggetti che gestiscono il riuso, molti dei quali non afferiscono al SII.

Inoltre, la modifica all'art. 141 potrebbe comportare la necessità di revisione di tutte le convenzioni attualmente in essere tra gestore del SII ed Enti di Governo dell'Ambito, essendone modificato l'oggetto. Tale estensione del perimetro del SII potrebbe avere importanti implicazioni per quanto riguarda la pianificazione degli Enti di Governo dell'Ambito rendendone indispensabile un aggiornamento per inserire le previsioni per le infrastrutture necessarie. Infatti, se tale modifica non comporta ulteriori oneri per la finanza pubblica, li comporta per i gestori del SII sia in termini di costi

di gestione sia in termini di investimenti. La copertura di tali ulteriori oneri avverrebbe quindi per mezzo della tariffa del SII, ripartendoli o tra tutti gli utenti o solo sugli utilizzatori attraverso un adeguato sistema di unbundling e una metodologia tariffaria cost-reflective. Questa ultima ipotesi potrebbe comportare delle criticità dal momento che il ricorso all'acqua di riuso presuppone la creazione non solo dell'offerta ma anche della domanda, non sempre di immediata realizzazione visto che i costi per gli utilizzatori per l'approvvigionamento da fonti concorrenti superficiali e sotterranee potrebbero essere anche di molto inferiori.

Pe quanto riguarda la previsione che introduce la possibilità che l'acqua impiegata per il ravvenamento o l'accrescimento dei corpi idrici sotterranei può essere anche affinata, nelle more dell'effettiva entrata in vigore del testo aggiornato della Direttiva in materia di acque reflue urbane, allo stato attuale le acque affinate potrebbero contenere comunque elementi provenienti da medicinali e cosmetici e/o altri inquinanti emergenti, che se concentrati possono generare problematiche. Il sistema di depurazione attualmente non sempre è adatto per poter eliminare dalle acque reimmesse nel ciclo idrico tali sostanze, implicando quindi limitazioni da parte delle autorità competenti in fase di rilascio delle autorizzazioni. Si potrebbe, dunque, avere una previsione normativa che non si attui nel breve periodo per assenza di impianti adeguati, non perseguendo quindi tutti gli obiettivi prefissati.

Il percorso per incentivare il riutilizzo è sicuramente auspicabile, ma deve essere graduale ed implementato attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nella filiera del riuso chiarendo a livello normativo la competenza delle singole componenti del sistema del riuso, per garantirne l'effettiva realizzazione.

Articolo 4. (Ulteriori disposizioni urgenti per l'economia circolare)

Di seguito si riportano alcune considerazioni relativamente all'art. 4 "Ulteriori disposizioni urgenti per l'economia circolare", comma 2 ed in particolare alla modifica introdotta dal punto b) che prevede che *"all'allegato L-quinquies, dopo il numero 20, è inserito il seguente: «20-bis. Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato.»"*

Si evidenzia che il combinato disposto di tale modifica all'allegato L-quinquies, abbinata all'elenco dei codici di cui all'Allegato L-quater, introduce di fatto una alterazione relativamente alla definizione di rifiuto urbano di cui all'art. 183, comma 1 lett. b ter), punto 5. *"i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati"*, prevedendo che anche i rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde privato ricadano nell'alveo della gestione dei rifiuti urbani.

Pur condividendo lo spirito e la motivazione di tale modifica, la sua introduzione deve essere attentamente valutata relativamente alle possibili rilevanti ricadute sui quantitativi oggetto di raccolta, precedentemente classificati come rifiuti speciali e ora da includere nel novero dei rifiuti urbani, e sui relativi costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani a carico del servizio pubblico, che potrebbero ricadere a carico non solo dei produttori e conferitori di tali rifiuti al servizio pubblico, ma in maniera indiretta su tutti i cittadini, specie nelle realtà dove non risultano attive forme di tariffazione/tributo di tipo puntuale che consentano di commisurare le tariffe/tributo ai quantitativi effettivamente conferiti. Il possibile rilevante incremento dei quantitativi conferiti nell'ambito del servizio pubblico potrebbe

inoltre creare difficoltà oggettive di gestione e ricezione da parte del Gestore del servizio pubblico, in particolare nei centri di raccolta comunali, a scapito della possibilità di conferimento da parte delle utenze domestiche.